



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

novembre 2018

Oggetto: Richiesta di cancellazione albo professionale – tardività – termine di pagamento del contributo annuale

Rispondiamo in merito alla questione relativa ad un Perito Industriale, il quale esercita il diritto alla cancellazione dall'albo in epoca successiva alla scadenza del termine per il suo esercizio.

Relativamente alla questione, si applicano le prescrizioni contenute all'art. 10 R.D. 11 febbraio 1919 n. 275, nonché quelle di cui all'art. 2, co. 1°, della Legge n. 536/1949, che richiama – a sua volta – gli artt. 11 e ss. del R.D. n. 275/1929.

In merito alla domanda di cancellazione, l'art. 10 R.D. 16 febbraio 1929, n. 275 stabilisce che *“La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, ...(omissis), è pronunciata dal Comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, ...(omissis).”*

La facoltà di proporre domanda di cancellazione presuppone la regolarità contributiva rispetto al pagamento della tassa annuale obbligatoria, da versare all'ente pubblico per l'iscrizione all'Ordine.

Non essendo la domanda di cancellazione dall'albo un atto unilaterale recettizio, affinché sia ritenuta valida ed efficace, deve essere presentata in carta legale e seguita da un atto deliberativo espresso da parte dell'ordine territoriale, notificato all'interessato nelle forme previste dal regolamento.

A ciò si aggiunga che l'art. 2 comma 1 Legge n. 536/1949 stabilisce che *“I contributi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi”*.

La norma va letta in combinato disposto con il successivo art. 14 laddove, al comma 4, dispone che *“se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente”*.